

## **RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 106/1957 SUL "RIPOSO SETTIMANALE" (COMMERCIO E UFFICI)**

In merito all'applicazione, nella legislazione e nella pratica, della Convenzione in esame, non sono intervenute variazioni di particolare rilievo rispetto a quanto già comunicato.

Con il presente rapporto, pertanto, verranno fornite esclusivamente le informazioni richieste nella domanda diretta formulata dalla Commissione di esperti.

### **Domanda diretta della Commissione di esperti.**

In merito al primo punto riguardante il personale che lavora nelle *biblioteche, musei e aree archeologiche*, si fa presente che il Decreto Ministeriale di cui all'art. 2 co.2 del decreto legislativo n. 66/2003 individua esclusivamente le *"particolari esigenze inerenti al servizio espletato"*, in presenza delle quali il precitato decreto n. 66 non si applica.

Mentre, in caso di normale svolgimento del servizio, gli istituti *dell'orario di lavoro, riposi, turnazioni, ecc.*, sono disciplinati dalla contrattazione collettiva nazionale.

Le modalità, invece, con cui garantire adeguate e corrispondenti misure compensative rispetto alle disposizioni del d.lgs n. 66, ivi comprese quelle relative al riposo settimanale, vengono definite dai Contratti Collettivi Integrativi delle Amministrazioni; nel caso specifico, attraverso il Contratto Integrativo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

In merito al secondo punto, si fa presente quanto segue.

In base alla circolare del Min. Lavoro n. 8/2005, ai lavoratori minori, anche apprendisti, si applica la disciplina di cui alla legge n 977 del 1967, che all'art. 22, così dispone: *"Il riposo domenicale e settimanale dei minori è disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia. Ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica. Per comprovare ragioni di ordine tecnico e organizzativo, il periodo minimo di riposo può essere ridotto, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata. Ai minori impiegati in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario o nel settore dello spettacolo, nonché, con esclusivo riferimento agli adolescenti, nei settori turistico, alberghiero o della ristorazione, il riposo settimanale può essere concesso anche in un giorno diverso dalla domenica"*.

Con riguardo al terzo punto, relativo all'art. 8 della Convenzione e, in particolare, alla conformità delle deroghe previste nell'art.9 del d.lgs n. 66/2003, al par.1 del precitato art. 8, si chiarisce quanto segue.

Per quanto riguarda i casi di deroghe al riposo settimanale, occorre tenere in considerazione, oltre il co.2 dell'art. 9 del precitato decreto, anche il co.3 del medesimo articolo (a cui si rinvia) laddove è disposto che *"il riposo di ventiquattro ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico-organizzativo di turnazione particolare ovvero addetto alle attività aventi le seguenti caratteristiche..."*.

A tale proposito, si fa presente che la fattispecie indicata nella *lettera c)* del precitato comma 3 (a cui si rimanda) corrisponde a quella prevista dall'art. 8 par. 1, *lett. c)* della Convenzione.

Per completezza di informazione, si precisa che i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dei settori in esame prevedono, tra le deroghe, anche i casi eccezionali connessi ad oggettive ed imprescindibili esigenze aziendali (attività stagionali), come previsto dall'art. 8, co. 1, *lett. b)* della Convenzione.

Ad ogni buon fine, si allega l'art. 11 del CCNL per i lavoratori dipendenti delle aziende che svolgono attività di commercio e servizi (*all.1*) e l'art. 83 del CCNL per i dipendenti da Aziende del commercio, dei servizi e del terziario (*all.2*). I precitati articoli disciplinano l'istituto del riposo settimanale.

Si fa presente che il riposo compensativo nei casi di deroghe è garantito oltre che attraverso la legge (comma 3 dell'art. 9 del decreto n.66/2003), anche dai Contratti Collettivi Nazionali di settore (cfr, per esempio, i precitati articoli 11 e 83).

In relazione al quarto punto, relativo al significato del termine *protezione appropriata*, si chiarisce quanto segue.

L'art. 9, co. 2 *lett.d)* relativo al riposo settimanale, richiama l'art. 17 co. 4, nel caso in cui i contratti collettivi stabiliscano previsioni diverse rispetto la prescrizione generale di cui al co.1 dell'art.9.

Al riguardo, si fa presente che la *"protezione appropriata"* da accordare, in difetto del riposo compensativo, deve essere tale da evitare che i lavoratori, a causa della stanchezza, della fatica o di altri fattori che perturbano l'organizzazione del lavoro, causino lesioni a sé stessi, ad altri lavoratori o a terzi o danneggino la loro salute a breve o a lungo termine.

Il controllo sull'applicazione delle disposizioni concernenti il diritto dei lavoratori al riposo settimanale, rientra nelle competenze delle Direzioni Provinciali del Lavoro – Servizi Ispezioni del Lavoro.

La violazione delle disposizioni concernenti il diritto dei lavoratori al riposo settimanale è punita con sanzione amministrativa ai sensi dell'art.18 bis del d.lgs 66/2003.

Per quanto riguarda le sanzioni da comminare in caso di più violazioni, il Ministero del Lavoro ha chiarito che vadano applicate tante sanzioni, quanti sono i lavoratori interessati ed i riposi settimanali non fruiti, fermo restando quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, L n. 689 del 1981.

In merito all'ultimo punto della domanda diretta, riguardante l'applicazione degli articoli 16 e 17 della legge n. 370/1934, si comunica che l'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 (*all.3*), ha abrogato la legge n. 370.

Di conseguenza, tutte le disposizioni contenute in tale legge non sono più vigenti, ivi comprese quelle contenute negli articoli in esame.

Il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali di cui all'elenco allegato.

## **ALLEGATI**

1. Art. 11 del CCNL per i lavoratori dipendenti delle aziende che svolgono attività di Commercio e Servizi;
2. Art. 83 del CCNL per i dipendenti da Aziende del Commercio, dei Servizi e del Terziario;
3. Art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133;

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.